

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

48.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici (3633)	487
PRESIDENTE	487, 489
ALIVERTI, <i>Relatore</i>	487

La seduta comincia alle 10,15.

CAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici (3633).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per gli impianti di riscaldamento ».

Ricordo alla Commissione che in materia di disciplina del riscaldamento degli edifici il Governo presentò a suo tempo due disegni di legge complementari. Nella seduta dell'8 luglio scorso la Commissione ha deliberato di richiedere la sede legislativa per il disegno di legge n. 3633 mentre

ha affidato ad un Comitato ristretto l'esame del disegno di legge n. 3632 al fine di rivederne profondamente le norme, da integrare eventualmente al primo provvedimento. Il Comitato ristretto, ha predisposto un nuovo testo che comprende entrambi i suddetti provvedimenti, sostituendoli.

Poiché il disegno di legge n. 3632 prevedeva i pareri della I e della V Commissione, riteniamo che il nuovo testo debba essere sottoposto immediatamente al parere delle suddette Commissioni, per poterlo discutere ed eventualmente approvare in sede legislativa.

L'onorevole Aliverti ha facoltà di svolgere la relazione.

ALIVERTI, *Relatore*. Innanzitutto, nel nuovo testo proposto dal Comitato ristretto, il titolo del disegno di legge n. 3633 « Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici » è stato modificato in: « Norme per il contenimento del consumo energetico nella climatizzazione invernale negli edifici ». Si è ritenuto di richiamare la finalità del provvedimento e di individuare la sfera di applicazione, che non può essere limitata ad alcuni accorgimenti tecnici da apportare agli impianti, ma deve coinvolgere tutta la problematica della climatizzazione. È infatti noto che il piano energetico nazionale, nell'allegato dedicato al risparmio, ha vo-

luto esplicitamente indicare, nell'isolamento termico degli edifici e negli impianti di riscaldamento e condizionamento degli ambienti, i due ambiti nei quali è possibile produrre il massimo sforzo sia per imporre criteri di razionalità, che da tempo erano stati elusi, sia per introdurre, anche se in un periodo di tempo adeguato, quelle innovazioni tecnologiche che, già da tempo introdotte in altri paesi, hanno dato dei risultati soddisfacenti.

La destinazione del provvedimento è stata, quindi, individuata: a) nelle caratteristiche di prestazione dei componenti l'installazione, l'esercizio, e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentati da combustibili solidi, liquidi e gassosi; b) nelle caratteristiche di isolamento termico degli edifici da costruire o da ristrutturare. Naturalmente, specie per quanto riguarda le caratteristiche di isolamento termico degli edifici non potevano essere trascurate né le iniziative legislative correnti — specificatamente si cita quella contrassegnata col n.1855 del Senato, di iniziativa del senatore Noè ed altri dal titolo: «Nuove norme per l'isolamento termico degli edifici» e quella approvata dalla giunta regionale della Lombardia sull'isolamento termico degli edifici e sulla climatizzazione invernale — né l'esigenza di non procedere nell'adozione di norme settoriali, che potrebbero anche non inserirsi perfettamente nel contesto generale del problema.

Non sfugge a nessuno di noi il possibile conflitto di competenza con altre Commissioni ma, ritenendo nostro dovere comunque procedere nella direzione che riteniamo giusta, si è inteso associare le norme che interessano gli impianti di riscaldamento con quelle attinenti alla materia edilizia. Infatti, all'articolo 13 si è previsto che le licenze edilizie per le costruzioni di nuovi edifici e per la ristrutturazione di quelli esistenti, possono essere rilasciate solo se nei relativi progetti sia previsto che la caratteristica di isolamento termico è compresa nei limiti fissati dal regolamento stesso. All'articolo 16 è stato altresì disposto che il progetto delle opere civili, corredato da descrizioni tecniche idonee a dimostrare la rispondenza del sistema d'isolamento termico, deve essere allegato alla domanda di licenza edilizia, unitamente all'avvenuto deposito del progetto al genio civile.

La parte sostanziale del nuovo testo del disegno di legge verte comunque sugli impianti di riscaldamento, installati o da installare. Dirò subito che per quelli installati si fa riferimento a quelli aventi una potenza termica al focolare superiore alle 100 mila chilocalorie, per i quali si prescrive la dotazione di un sistema automatico di regolazione del calore, fornito all'impianto di utilizzazione in relazione alle variazioni della temperatura esterna. Si tratta di un numero di impianti accertato, per la potenzialità indicata, sui 385 mila, non dotati di regolazione automatica (contro i 100 mila in possesso della regolazione automatica), che rappresenta il 15 per cento degli impianti del paese (2.500.000). È però evidente che il consumo attribuito a detti impianti supera la loro consistenza quantitativa. Su un prevedibile consumo di 25 milioni di tonnellate, ben 14, cioè il 56 per cento, è riferito agli stessi che si ritengono installati in complessi condominiali non inferiori ai 300 mila metri cubi.

Per quanto attiene agli altri impianti, il provvedimento fornisce norme che devono riferirsi a quelli da installare, secondo una distinzione fondamentale: se sono di potenzialità superiore a 50 mila chilocalorie, per i quali è prevista la dotazione di un sistema automatico di regolazione del calore, in relazione alle variazioni della temperatura esterna; se sono di potenzialità inferiore a 50 mila chilocalorie, per i quali è consentito adottare un meccanismo di regolazione, che funzioni in relazione alla temperatura interna. Il disegno di legge precisa, quindi, introducendo le norme tecniche, i prototipi e le serie dei componenti degli impianti, sia di produzione sia di utilizzazione del calore, che devono essere sottoposti a preventiva omologazione dell'Associazione nazionale controllo combustione, che viene, così, accreditata quale ente cui spetta l'accertamento del rispetto dei requisiti tecnici previsti dal provvedimento.

La sostituzione di uno o più componenti dell'impianto deve essere effettuata con componenti omologati, e le imprese che li producono sono obbligate a fornire al pubblico listini tecnici attestanti la rispondenza ai certificati di collaudo. Viene altresì sancito, all'articolo 6, che il progetto degli impianti, corredato da una relazione tecnica e dal calcolo di previsione del consumo energetico, dovrà essere depositato presso la stessa ANCC, la quale e

anche investita del compito di procedere a verifiche, anche a campione, mediante controlli per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti di legge, entro 5 giorni dalla data di deposito del progetto e senza limitazioni di tempo per quanto riguarda i requisiti e le caratteristiche termotecniche dei componenti gli impianti e le apparecchiature.

È sorto a questo proposito in seno al Comitato ristretto qualche perplessità, che registro per dovere di obiettività, circa l'affidabilità o meno all'ANCC del compito della verifica per il quale sono stati indicati, in alternativa, i comuni. Ritengo però che, non possedendo gli stessi personale con specifiche competenze tecniche, non sia opportuno affidare loro compiti che, se svolti egregiamente per quanto riguarda l'edilizia a mezzo degli uffici tecnici, non lo potrebbero, con la stessa qualità di prestazione, per un settore in cui si richiede specifica preparazione e particolare competenza.

Con l'articolo 9 si è provveduto poi a regolare l'aspetto più esteriore, cioè la temperatura dell'aria negli ambienti. Come è noto il disegno di legge n. 3632 aveva disposto una normativa autonoma che, come già abbondantemente rilevato in sede referente, si sarebbe facilmente prestata a reazioni critiche della pubblica opinione, e avrebbe annullato le finalità precipue della legge. Con la fissazione della temperatura massima di venti gradi, si intende precisare che gli impianti devono essere dimensionati in maniera da garantire il calore in quella misura, salvo eventuali e particolari esigenze che dovranno essere dettagliatamente giustificate nella relazione tecnica, allegata al progetto di esecuzione.

Naturalmente ogni maggiore specificazione dovrà essere oggetto di trattazione nel regolamento la cui emanazione è prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Per quanto riguarda la temperatura interna, dovrà essere determinato in quali edifici e per quali classi e tipi di impianti si deve prevedere la distribuzione del calore per riscaldamento in forma idonea a consentire il controllo, nonché l'introduzione di apparecchi di misura dell'energia consumata da ogni singola utenza o unità immobiliare.

Parallelamente alla temperatura ambiente, viene altresì fissato (articolo 10) che gli impianti di produzione dell'acqua calda per usi igienico-sanitari devono erogare acqua a temperatura non superiore a 48 gradi, previa dotazione di contatori divisionali di cui si disporrà nell'apposito regolamento.

La parte relativa alle sanzioni amministrative prevede un arco di infrazioni relative alla mancata osservanza delle caratteristiche di isolamento termico, ed alla mancata osservanza di norme riguardanti l'impianto dalla fase di progettazione a quella di attuazione. L'entità delle stesse, da un minimo di 200-500 mila lire, trova la quota massima nel rapporto con la cubatura dell'edificio e la potenza termica al focolare dell'impianto. Il disegno di legge pone a carico del prefetto l'applicazione delle sanzioni e, trattandosi di sanzioni amministrative, sembrerebbe opportuno insistere sull'aspetto depenalizzante che, tra l'altro, esonerebbe la magistratura ordinaria da un ulteriore aggravio.

Va infine sottolineata l'importanza di quella parte del provvedimento (articoli 14 e 15) in cui si precisa che il coefficiente globale di dispersione, fissato dal regolamento in limite di minima e massima, presupporrà il parere vincolante del CNR; così come i presidenti delle giunte regionali dovranno fissare, con propri decreti, coefficienti di dispersione per ciascun comune della regione, entro tre mesi dalla emanazione del regolamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la discussione sulle linee generali è rinviata ad altra seduta, restando inteso che il nuovo testo sarà inviato a tutte le Commissioni il cui parere è prescritto per i disegni di legge originari.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,35.

II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI
